

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2016	Numero: 4325	Sezione: IV
------------	--------------	-------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	<input checked="" type="checkbox"/> pena detentiva	pena pecuniaria	pena sia detentiva che pecuniaria	pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso: no				
Risarcimento alla costituita parte civile: no				
Altro: non specificato				
Quantum: mesi uno di reclusione				
Gradi precedenti				
1°Grado: non specificato				
2°Grado: Con sentenza del 15\1\2015 la Corte di Appello di Torino confermava la condanna riducendo la pena a mesi uno di reclusione.				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale	Mancata tutela		
Tipo di infortunio:	<input checked="" type="checkbox"/> lesioni	morte		

Fattispecie

Apprendista operaio edile si trovava all'interno di un capannone per depositarvi delle gabbie di ferro-acciaio per successiva armatura e getto del calcestruzzo per la costruzione di prefabbricati. Effettuando la movimentazione meccanizzata della gabbia in ferro ed acciaio sopra descritta per mezzo della gru a ponte, determinava l'oscillazione del carico che faceva ruotare il gancio che, non essendo svincolato dal carico, faceva quindi scivolare l'anello verso l'estremità del gancio con forza tale da determinare il cedimento del dispositivo di sicurezza applicato al gancio, ed il conseguente sfilamento del tirante, con conseguente caduta della gabbia da un'altezza di circa quattro metri. Conseguentemente il carico rovinava sull'operaio.

Soggetto leso

<input checked="" type="checkbox"/> Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Salute & Sicurezza
Altro:		Ulteriori soggetti lesi:		

Tipologia del luogo di avvenimento

<input checked="" type="checkbox"/> Cantiere	Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

Principio di diritto

Questa Corte di legittimità ha statuito che "Allorquando l'imprenditore disponga di più sistemi di prevenzione di eventi dannosi, è tenuto ad adottare (salvo il caso di impossibilità) quello più idoneo a garantire un maggior livello di sicurezza: trattasi, in vero, di principio cui non è possibile derogare soprattutto nei casi in cui i beni da tutelare siano costituiti dalla vita e dalla integrità fisica delle persone....." [Sez. 4, Sentenza n. 41944 del 19/10/2006 Ud. (dep. 21/12/2006), Rv. 235539]. Nel caso in esame, come emerso dall'istruttoria dibattimentale e come evidenziato dai giudici di merito, i due imputati, nelle rispettive qualità (datore di lavoro e preposto) hanno consentito che l'infortunato (e prima di lui altri operai), svolgesse un'attività di evidente pericolosità, senza mettere a sua disposizione l'unico mezzo di prevenzione sicuro,

costituito dall'anello unico. Condotta questa aggravata dalla circostanza che la vittima era un mero apprendista al quale non era stata fornita una sufficiente formazione ed informazione dei rischi del lavoro che svolgeva. Anche ad ammettere che vi fosse la possibilità di utilizzare altre misure di sicurezza per il trasporto del carico, diverse dal gancio unico, va affermata la correttezza del principio di diritto applicato dalla Corte di merito, secondo il quale di fronte alla possibilità dell'utilizzo di plurime misure di prevenzione, i soggetti titolari dell'obbligo di protezione, devono preferire le misure di sicurezza sull'utilizzo delle quali incida di meno la scelta discrezionale del lavoratore, considerato che è pur sempre possibile e non imprevedibile, una errata opzione. Nel caso in esame la idoneità della lunghezza delle catene, per evitare che contraccolpi delle oscillazione del carico si trasferissero pericolosamente sul gancio del carroponte ove erano alloggiati due anelli non posizionati nella sua gola, erano state lasciate alla valutazione di un apprendista, il quale avrebbe dovuto fare calcoli sulla lunghezza dei ganci in rapporto all'ampiezza dei punti aggancio sulle gabbie. Tutto ciò a fronte di un sistema di prevenzione sicuro e semplice, costituito dall'anello unico, in cui far confluire i terminali delle catene, da allocare nel gancio del carroponte. L'incidente si è verificato in quanto non era stato fornito un idoneo strumento di sicurezza per il sollevamento del carico; inoltre non vi era stata alcuna vigilanza sul consolidarsi di pericolose prassi di lavoro. Infine la vittima era stata adibita alla specifica mansione, senza una sufficiente formazione, essendo un mero apprendista. Di tali colpevoli condotte, tutte causalmente determinanti dell'evento, correttamente sono stati chiamati a rispondere sia il datore di lavoro, che il preposto. Il primo, infatti, è il principale destinatario dei precetti antinfortunistici, il controllo del rispetto dei quali non risulta essere stato trasferito con delega ad altro soggetto. In ogni caso va ribadito che il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza, ha l'obbligo non solo di predisporre le misure antinfortunistiche, ma anche di sorvegliare continuamente sulla loro adozione da parte degli eventuali preposti e dei lavoratori, in quanto, in virtù della generale disposizione di cui all'art. 2087 cod. civ., egli è costituito garante dell'incolumità fisica dei prestatori di lavoro [cfr. Sez. 4, Sentenza n. 4361 del 21/10/2014 Ud. (dep. 29/01/2015), Rv. 263200]. Quanto al preposto, egli era garante dell'obbligo di assicurare la sicurezza del lavoro, sovrintendendo alle attività, impartendo istruzioni, dirigendo gli operai, attuando quindi le direttive ricevute. In ragione della sua "prossimità" al rischio aveva tutta la possibilità di evitare l'evento controllando ed impedendo prassi di lavoro pericolose in assenza della presenza di presidi che garantissero la sicurezza del lavoro.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

<input checked="" type="checkbox"/> Rigetto del ricorso	Ricorso inammissibile
Annullamento: <i>senza rinvio</i>	<i>con rinvio</i> <i>con rinvio ai soli fini civili</i>
Dispositivo: rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.	

Note

L'incidente si sarebbe evitato se le catene fossero state avvinte ad un unico spezzone di catena con anello chiuso da agganciare, a sua volta, al gancio di sollevamento. Tale modalità avrebbe reso irrilevante l'oscillazione del carico. Tale attrezzatura, però, mancava nel capannone ed il suo mancato utilizzo era stata la causa dell'incidente.

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.